

R.P.U. 73/2024



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TERNI**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Emilia Fagnoli                      Presidente
- dott. Alessandro Nastri                      Giudice
- dott.ssa Claudia Tordo Caprioli              Giudice rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

letti gli atti del procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale R.P.U. n. 73/2024, promosso da BOBBI FEDERICO e PICCHIONI FAUSTO nei confronti della DIGIWEB ITALIA S.R.L. (C.F. 01667820557), con sede in Terni, Via Vanzetti n. 27;

udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 11.11.2024;

constatato che la società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso ed il decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti, si è costituita in giudizio con memoria del 9.12.2024 chiedendo il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale in qualità sia di *start up* innovativa, sia di impresa minore e chiedendo, invece, al Tribunale di disporre l'apertura della liquidazione controllata con nomina, come liquidatore, dell'avv. Roberta Tarani, già nominata gestore OCC;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII ed essendo il centro degli interessi principali dell'impresa debitrice - che si presume coincidente fino a prova contraria con la sede legale risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 27, co. 3, CCII - sita in Terni (TR) da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;

dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, atteso che il ricorso, presentato con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;

ritenuto che sussista la legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 37, co. 2, CCII, il cui credito non è stato contestato dalla società debitrice e risulta per BOBBI FEDERICO dal decreto ingiuntivo n. 50/2024 emesso dal Tribunale di Terni - dichiarato esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. del 4.6.2024 - per € 10.914,27, oltre interessi dal dovuto e rivalutazione monetaria, nonché spese di lite (€ 118,50 per esborsi ed € 540,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA), mentre per PICCHIONI FAUSTO dal decreto ingiuntivo n. 26/2024 del Tribunale di Terni - dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 8.5.2024 - per € 6.827,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese di lite (€ 540,00 a titolo di compensi, oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a.);

ritenuto che non sussistano i presupposti dettati dall'art. 121 CCII per l'applicazione nei confronti della società debitrice delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;



rilevato, anzitutto, che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di progettazione, sviluppo e commercializzazione di programmi informatici innovativi ad alto valore tecnologico, nonché creazione e commercializzazione di applicativi volti allo sviluppo e gestione di ambienti digitali innovativi (v. la visura camerale in atti; sul tema v. Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94);

ritenuto che non possa ritenersi provata la qualifica di *start up* innovativa dedotta dalla debitrice all'udienza del 9.12.2024, non essendo sufficiente valorizzare il codice ATECO utilizzato ("*consulenza nel settore delle tecnologie*") o l'attività d'impresa svolta per come emergente dal registro delle imprese, considerato che tale società non è iscritta nella relativa sezione speciale;

osservato, infatti, che il Tribunale deve verificare il possesso effettivo dei requisiti formali e sostanziali previsti dall'art. 25, co. 2, del D.L. n. 179/2012 e ss. mm. e che l'iscrizione costituisce, comunque, un presupposto necessario ai fini del positivo accertamento della qualificazione come *start up* innovativa (cfr. Trib. Mantova del 27.6.2024; conf. Cass. n. 21152/2022 in relazione alle previgenti L. n. 3/2012 e legge fallimentare);

ritenuto, invece, che possa considerarsi dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (€ 300.000 di attivo patrimoniale annuo ed € 200.000 di ricavi lordi annui ed indebitamento complessivo al momento della decisione di € 500.000);

premessò, al riguardo, che il debitore è onerato di provare il possesso congiunto dei predetti requisiti nel triennio antecedente al deposito dell'istanza di apertura della liquidazione, atteso che è sufficiente che risulti provato il superamento anche soltanto di uno degli indicatori di legge per escludere la natura "minore" dell'impresa debitrice (cfr. sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento alla previgente disposizione dell'art. 1, co. 2, l.f., Cass. n. 14819/2022; Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010);

precisato che il valore dei ricavi lordi e dell'attivo patrimoniale devono essere valutati ai fini di cui al combinato disposto di cui agli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), CCII, con riferimento ai "*tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale*", annualità da individuarsi con riguardo agli anni solari antecedenti al deposito del ricorso, valutati per intero e non per frazioni di anno (cfr. Cass. 12963/2018), mentre la soglia dell'indebitamento complessivo deve essere rispettata al momento della decisione (Cass. n. 3158/2018);

ritenuto che, nel caso di specie, trattandosi di ricorso depositato in data 6.11.2024 le annualità di riferimento per la verifica dei requisiti dimensionali coincidono con gli esercizi 2021, 2022 e 2023;

osservato che i bilanci approvati e depositati nel R.I. (cfr. Cass. n. 13746/2017) costituiscono uno strumento di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non integrano gli estremi di una prova legale, nel senso che possono essere ritenuti motivatamente inattendibili dal Giudice (cfr. Cass. n. 14819/2022; conf. Cass. n. 30516/2018);

ritenuta accoglibile un'ampia nozione di scritture contabili, per cui assumono rilievo il libro giornale, le denunce dei redditi, la documentazione IVA, quella specificamente attinente ai rapporti bancari, nonché la corrispondenza d'impresa (cfr. Cass. n. 9045/2021);

ritenuto che, mentre per gli esercizi 2021 e 2022 sono stati acquisiti i bilanci regolarmente depositati nel R.I., per il 2023 la prova del mancato superamento delle soglie dimensionali si ricava



dalle dichiarazioni reddituali ed IVA (es. € 29.136,00 di volume d'affari), a conforto delle allegazioni svolte ed in linea con l'attivo patrimoniale ed i ricavi registrati negli esercizi precedenti (attivo di € 20.127,00 per il 2021 ed € 56.238,00 per il 2022 e ricavi per € 7.575,00 per il 2021 ed € 49.634,00 per il 2022), tutti notevolmente inferiori ai parametri di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII e valorizzato, altresì, il numero di lavoratori dipendenti impiegati per il 2023, pari a 2; ritenuto, quindi, che non sussistano i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice, da qualificarsi come "impresa minore"; rilevato, allora, che con memoria depositata il 9.12.2024 la società debitrice ha chiesto al Tribunale, previo rigetto del ricorso presentato da BOBBI e PICCHIONI, di dichiarare l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII; ritenuto che, sebbene l'art. 269 CCII imponga al debitore di depositare un formale ricorso con l'assistenza dell'OCC (di cui deve essere allegata una relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII), non può non valorizzarsi il fatto che la società debitrice sia stata qui vocata in giudizio dai ricorrenti; ritenuto, allora, di dover vagliare sulla domanda di apertura della liquidazione controllata formalizzata nella memoria di costituzione, seppur sfornita della relazione dell'OCC e della documentazione imposta dal Legislatore; ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), in capo alla società debitrice, resa manifesta, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti dei ricorrenti - di per sé già particolarmente sintomatico in quanto relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente e la cui esistenza non è stata contestata dalla debitrice nel corso del presente procedimento - anche dall'infruttuosità dell'azione esecutiva esperita da uno dei due ricorrenti, attestata dal verbale di pignoramento negativo redatto dall'Ufficiale giudiziario in data 1.7.2024 (v. Cass. 26246/2021), in occasione del quale questi, recatosi presso la sede legale risultante al R.I., attestava di non aver rinvenuto alcuna *"indicazione della società debitrice"*, bensì *"il personale di altra società"* e di aver appreso notizia che *"la debitrice da diversi mesi [aveva, ndr] cessato la propria attività lavorativa a questo indirizzo"*; ritenuto che non osti all'apertura della liquidazione controllata l'attestazione dell'OCC di insussistenza di attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, tenuto conto che l'art. 268, co. 3, CCII si riferisce esclusivamente alla domanda presentata dal debitore persona fisica, per cui non trova applicazione nel caso di specie; ritenuti, quindi, sussistenti tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata della DIGIWEB ITALIA S.R.L.; rilevato che la debitrice ha chiesto di nominare quale liquidatore, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b, CCII, il gestore designato dall'OCC, avv. Roberta Tarani, svolgendo quest'ultima funzioni di liquidatore anche nella società Bemax Italia s.r.l. di cui la DIGIWEB ITALIA S.R.L. detiene il 13,7% del capitale sociale per € 35.000,00; osservato che l'art. 270, co. 2, lett. b), CCII nella formulazione attualmente vigente attribuisce discrezionalità all'autorità giudiziaria nell'individuazione del liquidatore, potendo alternativamente



confermare il gestore designato dall'OCC indicato dal debitore ovvero sceglierne uno diverso nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;  
ritenuto, nel caso di specie, di valorizzare il criterio della rotazione degli incarichi sancito dall'art. 5, co. 1, CCII, individuando il liquidatore in un professionista diverso dall'avv. Tarani (già nominata liquidatore nella procedura R.L.C. n. 8/2024), tenuto conto che le due società, per quanto strettamente connesse nell'esercizio della propria attività, vantano rapporti di debito/credito che appare opportuno vengano valutati, nell'interesse dei creditori di ciascuna procedura, da professionisti indipendenti tra loro;

ritenuto che il CCII non precluda la nomina quale liquidatore di un professionista non iscritto, oltre che nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento previsto dal D.M. n. 202/2014, anche nell'elenco di cui all'art. 356 CCII, e ciò in quanto l'art. 270, co. 2, lett. b), CCII (diversamente dall'art. 125 in tema di liquidazione giudiziale – richiamato dagli artt. 92 e 114 in materia di concordato preventivo – e dall'art. 301 relativo alla liquidazione coatta amministrativa) non prevede espressamente l'applicazione dell'art. 356 CCII, né richiama (diversamente dagli artt. 68, co. 1, e 76, co. 1, CCII, relativi alla nomina giudiziale del professionista chiamato a svolgere le funzioni dell'OCC, rispettivamente nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e nel concordato minore, nell'ipotesi in cui nel circondario del Tribunale competente non vi sia un OCC) la necessità del possesso in capo al professionista incaricato dei requisiti di cui all'art. 358 CCII (il cui comma 1, come modificato dal d.lgs. 136/2024, include tra tali requisiti anche l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 356 CCII), ponendosi quindi come norma speciale rispetto agli artt. 356 e 358 CCII (v. Trib. Reggio Emilia 3 ottobre 2024, Trib. Arezzo 8 maggio 2024, Trib. Milano 29 febbraio 2024, e Trib. Vicenza 12 giugno 2023; contra, si vedano Trib. Torino 3 ottobre 2024, Trib. Bologna 24 settembre 2024, Trib. Siena 17 luglio 2023, Trib. Palermo 14 luglio 2023, Trib. Salerno 10 luglio 2023 e Trib. Milano 16 giugno 2023);

ritenuto, allora, di nominare quale liquidatore la dott.ssa Chiara Rossi, iscritta nel registro dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di Terni;  
dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata opera *ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

**p.q.m.**

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DIGIWEB ITALIA S.R.L. (C.F. 01667820557), con sede in Terni, Via Vanzetti n. 27;
- **nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Tordo Caprioli;
- **nomina** liquidatore la dott.ssa Chiara Rossi, invitandola a far pervenire in cancelleria – entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina – la propria accettazione, corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 35.1, co. 3, d.lgs. 159/2011;
- **ordina** alla DIGIWEB ITALIA S.R.L. la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- **dispone**, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Terni, nonché la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- **dispone** che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza alla debitrice;
- **dispone** che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a



cui notificherà la presente sentenza *ex art.* 272 CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;

- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al **10/03/2025**, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, secondo periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- **ordina**, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;
- **dispone** che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni della debitrice e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.

Si comunichi ai ricorrenti, alla società debitrice e al liquidatore nominato.

Così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2024.

Il Giudice relatore  
(*dott.ssa Claudia Tordo Caprioli*)

Il Presidente  
(*dott.ssa Emilia Fargnoli*)

